



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Allegato A

CONTRATTO

TRA

PharmaLine s.r.l. (di seguito denominato "Committente"), con sede legale in Milano, alla Via Agostino Bertani, 2 20154, (C.F./P. IVA IT01492260201), in persona di Alessandro Gherardi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, nato a MANTOVA il 21/12/1982, domiciliato per la carica a CEO presso la sede sociale in Via Agostino Bertani, 2 20154.

E

il Dipartimento di FARMACIA dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito denominato "Dipartimento") con sede in Chieti, via dei Vestini, n. 31 (C.F. 93002750698/P.IVA 01335970693), nella persona di Francesco DI GIOVANNI, nato a Pescara, il 02/04/1977, CF: DGVFNC77D02G482K, in qualità di Responsabile Amministrativo del Dipartimento (*breviter* RAD), domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di FARMACIA;

PREMESSO CHE

il Committente e il Dipartimento intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Dipartimento possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività poste in essere dal Committente nel prevalente interesse di quest'ultimo;

il presente contratto regola le attività di cui all'art.3, lettera a) del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito "Regolamento"), che il Committente dichiara di conoscere integralmente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Il Committente e il Dipartimento si propongono di conseguire un collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, nel prevalente interesse del Committente, la finalità del contratto sarà quella di indagare l'**attività anti-microbica e anti-virulenza di una Formulazione innovativa nei confronti di ceppi di *Helicobacter pylori***

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Il Committente affida al Dipartimento le attività descritte nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La consulenza esterna, in particolare qualora equivalente od assimilabile ad attività professionale, potrà essere svolta dal Dipartimento nel suo insieme quale complesso organizzato di più prestazioni e pertanto ad esclusive responsabilità, competenza e firma del RAD. In nessun caso il singolo docente può svolgere attività anche soltanto assimilabili od equivalenti a prestazioni libero professionali in ragione del presente atto.

Articolo 3 - Responsabili del contratto

Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto la Prof. MARA DI GIULIO.

Il Committente indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto Ilaria Carnevali.

I responsabili del contratto assicurano il corretto svolgimento del contratto e, in particolare, il rispetto della previsione di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 4 – Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata di **12 mesi** a partire dalla data di stipula e sarà rinnovata alla scadenza, salvo disdetta.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata a/r, ovvero tramite pec, con un preavviso di almeno 2 mesi.

Articolo 5 – Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature e responsabilità

L'attività sarà svolta solo dai docenti afferenti al Dipartimento di Farmacia, Sezione di Microbiologia (Prof. Mara Di Giulio, Silvia Di Lodovico). Si precisa che potrebbe rendersi necessario ampliare o modificare il gruppo coinvolto nel progetto in funzione del carico di lavoro o di specifiche richieste del committente in base all'avanzamento dei lavori. Le strumentazioni e gli spazi dedicati allo svolgimento di tali indagini sono ubicati presso il Dipartimento di Farmacia; nello specifico Corpo A livello 2 stanze n. 0579a, 0579, 0556. Non sono previsti accessi alle strutture, utilizzo di attrezzature da parte del Committente.

La Prof.ssa Mara Di Giulio, in qualità di responsabile scientifico dell'attività sopra menzionato designa la Dr.ssa Silvia Di Lodovico, quale coordinatrice nell'attività sperimentale.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale ed industriale/utilizzo nome e logo dell'Università

La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati, sull'utilizzo del nome e del logo dell'Università, è determinata dalle disposizioni del Regolamento.

Articolo 7 – Corrispettivo

Per le attività di cui al precedente art. 2 il Committente PharmaLine s.r.l. riconosce al Dipartimento un corrispettivo onnicomprensivo pari a **16.000 € + Iva**.

Il corrispettivo è determinato secondo le previsioni in merito contenute nel Regolamento,

Articolo 8 – Modalità di fatturazione

Il Dipartimento, per la corresponsione del corrispettivo di cui al precedente articolo 7, emetterà fattura secondo le scadenze concordate tra le parti (un acconto pari alla metà entro fine 2025 e il saldo nel 2026), da liquidare entro 30 giorni dall'emissione.

Articolo 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente contratto.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti concordano di provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 – Gestione delle controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto. Qualora



non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Chieti.

Art. 12 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Il Committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 13 – Risoluzione

In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 C.C..

Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV, libro Quarto, del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 14 – Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art.4, Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Committente.

Chieti, _____

Chieti, li _____

Il Responsabile scientifico dell'attività

Il Responsabile amministrativo della struttura

Il Committente

PHARMA LINE S.r.l.
Via Agostino Bertani n. 2
20154 MILANO - Italia
Tel.: +39 0376 329660
Partita IVA: 01492260201

